



COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

DETERMINA CON RILEVANZA CONTABILE N. 2551 DEL 22/06/2021

DEL SETTORE Urbanistica e S.U.A.P.

U.O. S.U.A.P. / Demanio

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 32, COMMA 2, D.LGS. 50/2016 E S.M.I. E AFFIDAMENTO DIRETTO ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA START DEL SERVIZIO DI PATROCINIO LEGALE RELATIVO ALLA VERTENZA GIUDIZIALE PENDENTE INNANZI IL TAR TOSCANA NEL RICORSO PROMOSSO DALL'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - IMPEGNO DI SPESA PER €35.880,00 OLTRE IVA PER UN TOTALE DI € 43.773,60. CIG: Z05322938E.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il Decreto sindacale del 30/07/2019, recante Prot. Gen.le 57611/2019, con il quale il sottoscritto, Arch. Michele Bengasi Fiorini, è stato incaricato della direzione del Settore Urbanistica e S.U.A.P. a decorrere dal giorno 1/08/2019 fino a scadenza di mandato del Sindaco;

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 15 aprile 2020, è stata disposta la modifica della struttura organizzativa ed in particolare la creazione della nuova unità organizzativa denominata "SUAP/Demanio";

DATO ATTO che con ricorso (R.G. 338/2021) promosso innanzi al TAR Toscana SEZ. II, e notificato al Comune in data 05.03.2021 l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha chiesto l'annullamento:

- della deliberazione della Giunta Comunale del 25 settembre 2020, n. 242, approvata dal Comune di Carrara, avente ad oggetto «Concessioni demaniali marittime. Atto di Giunta relativo all'applicazione delle Legge 30 dicembre 2018 n. 145»;

- delle annotazioni in calce ai titoli concessori, comunque denominati, di estensione temporale delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative in essere nel territorio comunale, adottati dal Comune di Carrara in favore dei rispettivi titolari;

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 26 marzo 2021 è stata autorizzata la costituzione del Comune di Carrara nel giudizio (R.G. 338/2021) sopra richiamato e la difesa dell'Ente è stata affidata all'Avvocatura interna nelle persone dei legali Avv. Sonia Fantoni e Avv. Marina Vannucci, anche disgiuntamente tra di loro, conferendo loro ogni più ampio

potere di legge, nessuno escluso, in ogni stato e grado, anche in eventuali motivi aggiunti che risultano attualmente costituiti in giudizio;

CONSIDERATO che, con nota Prot. Gen.le n. 37571 del 31.05.2021, l'Avvocatura interna del Comune, allegato alla presente, comunicava la propria impossibilità a gestire difendere l'Ente nel giudizio instaurato innanzi al Tar Toscana e pertanto gli avvocati nominati, rinunciando al mandato già conferitogli, sottolineavano la necessità di individuare un professionista esterno cui affidare l'incarico;

DATO ATTO che, come comunicato dall'Avvocatura, l'udienza della causa è già fissata innanzi al TAR per il 14 luglio ed attualmente è stata depositata in giudizio solo una costituzione formale a firma dei legali dell'ente e rilevato che il legale incaricato dovrebbe poter provvedere a depositare i documenti entro il 23 giugno e, necessariamente, la memoria a sua firma entro il 28 giugno;

PRESO ATTO che, con atto della Giunta Comunale n. 176 del 17.06.2021 è stato deliberato di :

- di dare mandato al Dirigente del Settore Urbanistica e SUAP di provvedere all'individuazione dell'idonea figura professionale a cui affidare mandato per rappresentare e difendere l'ente nel Giudizio de quo, secondo quanto stabilito dal Regolamento sul conferimento esterno del patrocinio legale e degli incarichi di consulenza legale (Delibera C.C. 110/2018 e s.m.i.);

- di prenotare la spesa complessiva di € 45.000, comprensiva di IVA, CPA nonché dell'importo di cui alla ritenuta d'acconto, sul capitolo 01111.03.3000 del Bilancio 2021, avente ad oggetto "Spese Legali"; quanto a € 7.500,00 sul bilancio 2021 (prenotazione n. 181101); quanto a € 18.750,00 bilancio 2022 (prenotazione n. 181102); quanto a € 18.750,00 bilancio 2023 (prenotazione n. 181103);

RICORDATO a tal fine che, in base a quanto più volte comunicato dal Segretario Generale (con riferimento ad altri giudizi pendenti), la competenza al conferimento degli incarichi di difesa legale, è attribuita al Dirigente del settore che ha in capo il procedimento amministrativo oggetto del contenzioso che, in questo caso, riguardando le concessioni demaniali marittime, rientra fra le competenze di questo Settore;

VISTO il Regolamento sul conferimento esterno del patrocinio legale e degli incarichi di consulenza legale (approvato con deliberazione C.C. 110/2018 e s.m.i.);

DATO ATTO che, a norma dell' art. 4, comma 4, del Regolamento Comunale sul conferimento esterno del patrocinio e degli incarichi di consulenza legale, approvato con D.C.C. n.110/2018 sono "fatti salvi" rispetto alla modalità ordinaria di affidamento degli incarichi esterni descritta e disciplinata nel medesimo articolo "*casi di costituzione in giudizio impellenti non conciliabili con la procedura di cui ai commi che precedono è ammessa la scelta diretta previa ampia e motivata giustificazione non imputabile a ritardi del Comune di Carrara*";

DATO ATTO inoltre che, in base all'art. 4 comma 5, del predetto Regolamento è ammesso altresì l'affidamento diretto "*nei casi in cui si renda necessario affidare incarichi di alta specializzazione o per specifiche esigenze tecnico-operative o per motivate ragioni di convenienza ed opportunità*" ampiamente motivate dal Dirigente competente;

RISCONTRATO che la situazione di impellenza derivante dall'obbligo di provvedere al deposito degli atti e delle memorie entro le date del 23 e 28 giugno rende non conciliabile con la modalità di

affidamento disciplinata al predetto art. 4 del Regolamento e che tale fatto è non assolutamente imputabile a ritardi comunali bensì ad una situazione oggettiva in ogni caso non riferibile al Settore Urbanistica e SUAP;

RISCONTRATA la rilevanza per l'Amministrazione, del giudizio pendente, l'estrema urgenza, conseguente ad una tempistica estremamente limitata e la elevata complessità del giudizio, che, riguardano tematiche altamente specialistiche, che richiedono una specifica preparazione in materia demaniale;

CONSIDERATO che, la particolarità della materia oggetto del contenzioso e la complessità del giudizio instaurato innanzi al TAR Toscana, richiede la nomina di un legale di alta specializzazione ed esperienza nella specifica materia demaniale;

RITENUTA, pertanto, l'estrema urgenza di provvedere all'individuazione di un legale esterno a cui affidare la rappresentanza in giudizio per la tutela dei propri interessi, mettendo il Settore Urbanistica e SUAP, in condizioni di conferire l'incarico esterno nei tempi previsti;

DATO ATTO che trattandosi di esecuzione di servizio di importo inferiore ai 40.000 euro per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36 comma 2 e nell'art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016;

DATO ATTO che a tal fine si è provveduto ad interpellare una professionalità ritenuta idonea in considerazione del curriculum trasmesso e agli atti della pratica, che ha provveduto ad inviare un preventivo;

RITENUTO pertanto di dover procedere attraverso affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del D.lgs 50/2016 in quanto qualunque altro tipo di procedimento di selezione risulterebbe incompatibile con l'urgenza di provvedere alla predisposizione dei documenti di causa;

RILEVATA l'assenza di Convenzioni CONSIP attive, per il servizio, in oggetto;

DATO ATTO che in assenza di apposita Convenzione CONSIP, l'art. 7 , comma 2 del D.L. n. 52/2012, come convertito con la legge n. 94/2012, impone alle amministrazioni pubbliche il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria;

RITENUTO di procedere per l'affidamento in oggetto, ai sensi dell'art. 36, comma 1, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione e in modo da assicurare l'effettiva partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;

VERIFICATO, che sono presenti su START operatori economici operanti sulla categoria professionale del servizio richiesto;

CONSIDERATO l'Ordine Diretto di Acquisto (O.D.A.): modalità di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs 50/2016, mediante il quale l'Amministrazione acquista il servizio direttamente dal Catalogo del fornitore abilitato, compilando e firmando digitalmente l'apposito modulo d'ordine presente sul Portale;

CONSIDERATO, altresì, che l'Ordine Diretto ha l'efficacia di accettazione dell'offerta contenuta nel Catalogo del fornitore, per cui il Contratto di fornitura si intende perfezionato nel momento in cui l'Ordine viene caricato e registrato nel sistema dall'Amministrazione.

RITENUTO pertanto di procedere ad una O.D.A. con il professionista legale su START e precisamente Avv. Ilaria Orlandi, con studio in Massa, Via Massa, Via Galilei n. 3, [OMISSIS...], come metodo più coerente con la tipologia e l'entità del servizio, in rapporto anche all'attuale organizzazione degli uffici ed ai tempi di attuazione delle procedure;

PRECISATO che l'utilizzo di START con la suddetta formula dell'ordine diretto (O.D.A.), presenta il beneficio di riduzione dei costi del processo di acquisto e dei tempi di contrattazione;

DATO ATTO che in seguito all'esperimento del suindicato O.D.A. il servizio di cui trattasi è stato acquistato per l'importo di € 35.880,00 oltre IVA per un totale di € 43.773,60;

RITENUTO di autorizzare l'affidamento del servizio di patrocinio legale nella vertenza giudiziale pendente innanzi al TAR Toscana nel ricorso promosso dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato all'operatore economico: Avv. Ilaria Orlandi, con studio in Massa, Via Massa, Via Galilei n. 3, [OMISSIS...], per l'importo di € 35.880,00 oltre oneri previdenziali ed IVA per un totale complessivo di € 43.773,60;

DATO ATTO:

- che l'Avv. Ilaria Orlandi ha adempiuto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., a garantire la piena tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente affidamento, utilizzando allo scopo un apposito conto corrente dedicato e assicurando il pieno rispetto delle regole stabilite dalla fonte normativa richiamata (come da dichiarazione conservata agli atti dell'ufficio);

- che per tale professionista è stato riscontrato il possesso dei requisiti di non esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016, come da documentazione conservata agli atti dell'ufficio;

CONSIDERATO che il presente affidamento è assoggettato a tutte le norme sulla tracciabilità dei pagamenti, come previste dall'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. e che il relativo codice CIG è il seguente: **Z05322938E**;

DATO ATTO inoltre che con la firma della presente determinazione da parte del Dirigente è rilasciato anche il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs 267/00;

RITENUTO pertanto necessario provvedere all'assunzione di apposito impegno di spesa pari a € 43.773,60, comprensiva di IVA, CPA nonché dell'importo di cui alla ritenuta d'acconto suddiviso come segue:

- quanto a € 7.003,78 sul bilancio 2021 (prenotazione n. 181101);
- quanto a € 18.384,91 bilancio 2022 (prenotazione n. 181102);
- quanto a € 18.384,91 bilancio 2023 (prenotazione n. 181103);

sul capitolo 01111.03.3000 del Bilancio 2021, avente ad oggetto "Spese Legali";

VISTE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 19.03.2021 avente ad oggetto “Approvazione del Documento Unico di Programmazione D.U.P. 2021/2023”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 19.03.2021 avente ad oggetto “Bilancio di previsione 2021- 2023 e relativi allegati. Approvazione”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 110 del 27/12/2018 recante approvazione del Regolamento Comunale sul conferimento esterno del patrocinio e degli incarichi di consulenza legale;

RICHIAMATO il D. Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali” e ss.mm.ii., ed in particolare:

- l’art. 107 che assegna ai dirigenti competenza in materia di gestione, ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa;
- l’art. 151, comma 4, sull’esecutività delle determinazioni che compongono impegni di spesa;
- l’art. 153 che disciplina il servizio economico finanziario;
- gli artt. 183, 184 e 191 sugli impegni di spesa e relative modalità di assunzione;

VISTI:

- l’art. 34 dello Statuto del Comune, ispirato ai principi della Costituzione e in ultimo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 05/03/2012;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T.) - 2021-2023, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 18/03/2021;

DETERMINA

- di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si intende qui integralmente trascritta e ne costituisce la motivazione;
- di procedere all’affidamento diretto del servizio di patrocinio legale nella vertenza giudiziale pendente innanzi al Tar Toscana promosso dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016, all’operatore economico: **Avv. Ilaria Orlandi**, con studio in Massa, Via Massa, Via Galilei n. 3, [OMISSIS...] per l’importo di € 35.880,00 oltre oneri previdenziali ed IVA per un totale complessivo di 43.773,60 IVA compresa;
- di dare atto che il contratto è stipulato mediante sottoscrizione di apposito disciplinare d’incarico, il cui schema viene allegato alla presente determinazione;
- € 43.773,60, comprensiva di IVA, CPA suddiviso come segue:
 - quanto a € 7.003,78 sul bilancio 2021 (prenotazione n. 181101);
 - quanto a € 18.384,91 bilancio 2022 (prenotazione n. 181102);
 - quanto a € 18.384,91 bilancio 2023 (prenotazione n. 181103);

sul capitolo 01111.03.3000 del Bilancio 2021, avente ad oggetto “Spese Legali”;

- di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà come segue:

- la quota del 16% del totale concordato al momento del conferimento dell'incarico da corrispondere nell'anno 2021;
- la quota del 42% del totale concordato da corrispondere entro il 31/12/2022;
- la restante quota del 42% del totale concordato da corrispondere a seguito del deposito della sentenza e comunque non prima dell'anno 2023;

-di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., il programma dei conseguenti pagamenti derivanti dal presente impegno di spesa, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di Bilancio;

- di dare altresì atto che i pagamenti avverranno mediante atto di liquidazione redatto ai sensi dell'art.184 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. con le seguenti modalità:

- liquidazione della quota del 16% del totale concordato al momento del conferimento dell'incarico da corrispondere nell'anno 2021;
- liquidazione della quota del 42% del totale concordato da corrispondere entro il 31/12/2022;
- liquidazione della restante quota del 42% del totale concordato da corrispondere a seguito del deposito della sentenza e comunque non prima dell'anno 2023;

-di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della L. 241/1990 e dell'art. 31 del D. Lgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii., il responsabile del procedimento ed il responsabile dell'adozione del provvedimento finale è il Dirigente;

-di dare atto dell'assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, del Dirigente e del responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990 così come introdotto dalla L. 190/2012;

-di stabilire che, a pena di nullità del contratto, l'appaltatore ai sensi dell'art. 3 comma 1, 2 e 8 della legge n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", per il presente appalto, si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta legge;

- di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso davanti all'Autorità Giudiziaria ordinaria nei termini prescizionali previsti ai sensi delle vigenti disposizioni;

- di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio, e sul sito istituzionale dell'Ente in "Amministrazione Trasparente" - Sezione Provvedimenti – Provvedimenti dirigenti – ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;

- di dare atto - ai sensi dell'art. 12 e ss Regolamento UE 679/2016 e del D. Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 - che i dati personali raccolti nel presente atto sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente per finalità istituzionali e/o per obblighi di legge e/o precontrattuali o contrattuali. Il trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti di cui agli art. 15 e ss Reg. UE 679/2016, l'interessato potrà visitare la sezione privacy del sito istituzionale, al seguente indirizzo:

http://web.comune.carrara.ms.it/pagina562_privacy.html. Il titolare del trattamento è il Comune di Carrara.

Il Dirigente
BENGASI FIORINI MICHELE

“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli art.21, 23, 23bis e 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. - Codice dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Carrara.”